

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9128 del 2006, proposto da:\*\*\*\*\*,  
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Formica, con domicilio eletto  
presso Paola Formica in Civitanova Marche, viale Matteotti, 114;

**contro**

Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri, rappresentati e  
difesi dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei  
Portoghesi, 12; Consolato Generale D'Italia Lagos Nigeria;

**per l'annullamento**

del provvedimento del 13.6.06 con cui il Consolato Generale d'Italia in  
Nigeria a Lagos ha respinto il visto per il turismo richiesto dalla  
ricorrente il giorno 12.06.06 (n. di riferimento 36281 - pratica n.  
0003567).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Maria  
Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il provvedimento di diniego del 13.6.06 il Consolato Generale  
d'Italia in Nigeria a Lagos ha respinto il visto per il turismo richiesto  
dalla ricorrente il giorno 12.06.06 (n. di riferimento 36281 - pratica n.  
\*\*\*).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :

- 1). Violazione di legge per carenza e/o difetto di motivazione;
- 2). Violazione di legge (L. 241/90), normativa sul giusto procedimento.
- 3). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti.

Alla Camera di Consiglio del 27.2.2007, con ord. n. 969, è stata accolta la richiesta cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato sulla base della documentazione, prodotta dalla ricorrente in ordine alla propria situazione economica.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento limitatamente al vizio di eccesso di potere per difetto e genericità di motivazione entro i termini che di seguito si vanno ad esporre.

A ben vedere l'Amministrazione si è limitata ad opporre un diniego generalizzato senza alcuna menzione specifica delle ragioni sottese al provvedimento.

In sostanza, sulla base degli atti, non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e restano non altrimenti comprensibili le ragioni sottese alla determinazione assunta, che non risulta esplicitata in modo chiaro e sufficiente, sì da porre in grado l'interessata di conoscere esattamente il procedimento logico seguito e di rimediare eventualmente a mancanze o lacune, anche ai fini dell'eventuale rinnovamento del procedimento.

In conclusione il ricorso è accolto e, per l'effetto, è annullato l'atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando :

**Accoglie** il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)